



COMUNE DI FIAVÈ

Provincia di Trento

Servizio: Servizio Segreteria

Ufficio: Servizio Segreteria

Responsabile: Merli Giorgio

Determinazioni n° 30 del 26/04/2022

Oggetto: Procedura comparativa di progressione verticale per la copertura di un posto di assistente amministrativo, cat. C livello base, da assegnare al Servizio Affari generali: Nomina del dipendente n. matr. 34 a far data dal 29.04.2022.

Premesso che:

- con decreto del Sindaco del comune di Fiaavè n. 01/20223 dd. 27.01.2022 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Fiaavè;
- con decreto del Sindaco del comune di Fiaavè n. 05/2020 dd. 15.10.2020 è stato nominato il Responsabile del Servizio Segreteria – Finanziario - del Comune di Fiaavè;
- con decreto del Sindaco del Comune di Comano Terme n. 9/2020 del 29.05.2020 è stato nominato il responsabile del servizio demografico in convenzione fra i comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiaavè e Stenico dal 01.06.2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 dd 23.02.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 - 2024 e relativa documentazione;
- con deliberazione giunta n. 20 dd. 08.03.2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2022, 2023 e 2024;

Precisato che:

- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile dell'ufficio finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità come evidenziato nel retro della presente;
- l'originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea presso l'Ufficio Segreteria del Comune;

Relazione.

La riforma del lavoro pubblico attuata con il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, rappresenta il primo intervento normativo successivo alla riforma del Titolo V della costituzione (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Il risultato della riforma è stato quello, così come emerge dall'interpretazione del nuovo art. 117, di una radicale modifica del quadro della potestà legislativa tra Stato e Regioni (incluse quelle a statuto speciale e le province autonome) che incide anche sulla materia del lavoro pubblico.

Il nuovo assetto costituzionale, anche nel quadro dell'intervenuta "privatizzazione" del lavoro pubblico, fa sì che il pubblico impiego regionale (e locale) debba oggi essere in parte ricondotto all'ordinamento civile per i profili privatizzati e per questo di potestà statale esclusiva e per i rimanenti profili pubblicistico-organizzativi del rapporto, sottratti alla privatizzazione, alla potestà residuale regionale.

In sintesi, la materia del pubblico impiego regionale deve ritenersi allo stato attuale ripartita tra la competenza statale esclusiva e quella regionale residuale, esercitabile quest'ultima solo con riferimento agli aspetti esclusi dal legislatore statale dalla privatizzazione.

A seguito della riforma costituzionale inoltre, la potestà residuale appare maggiormente estesa non dovendosi più attenere ai "principi fondamentali" stabiliti con legge dello Stato come avveniva nel previgente quadro costituzionale all'interno del quale la materia ricadeva nella potestà concorrente. Ciò non la rende assoluta rimanendo infatti sottoposta ai limiti del rispetto della Costituzione, dei principi generali di organizzazione pubblica posti a garanzia dell'unitarietà dell'ordinamento e alle intersezioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 117.

Il quadro in estrema sintesi fin qui delineato, deve altresì tenere conto del fatto che la riforma del 2001 ha prodotto quale risultato l'allineamento tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale (incluse le province autonome) quanto all'estensione della potestà legislativa in materia di pubblico impiego (in questo senso le pronunce della Corte costituzionale n. 95/2007 e 189/2009).

Con l'emanazione del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, sono stati definiti da un lato i profili "privatizzati" e dall'altro quelli "pubblicistico organizzativi" per i quali il legislatore statale ha individuato i "principi generali ordinamentali" cui dovrebbero ispirarsi le autonomie nell'esercizio della potestà residuale.

Nei profili pubblicistici rientrano le progressioni verticali (art. 24, commi 1 e 2; art. 62 commi 1 bis e 1 ter) riconosciute dalla stessa giurisprudenza costituzionale aventi natura concorsuale.

In difetto di intervento legislativo regionale/provinciale, anche per effetto dell'art. 105 dello Statuto di autonomia approvato con DPR n. 31 agosto 1972, n. 670, nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Per quanto attiene le progressioni verticali l'unica norma di riferimento è quella di cui all'art. 96 del Codice enti locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e successive modifiche e integrazioni. La norma regionale dispone che "in difetto del titolo di studio, l'anzianità richiesta per l'ammissione alle procedure concorsuali o selettive ai sensi del comma 2 non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza, salvo il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza".

Il successivo comma 5 dispone che "nei comuni della provincia di Trento le progressioni economiche all'interno della stessa categoria, da effettuarsi mediante le procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito" con ciò evidenziandosi che in queste ipotesi sole la contrattazione rappresenta la cornice operativa.

In questo senso, l'art. 52, comma 1bis, introdotto dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha di fatto previsto la regola per cui le cd. progressioni verticali sono assoggettate alla regola del pubblico concorso fermo restando la possibilità, riconosciuta all'amministrazione, di destinare al personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti non superiore al 50 per cento.

Da ultimo, con Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113, l'articolo 52, comma 1bis, è stato integralmente sostituito; è ora previsto che nell'ambito delle cd. progressioni verticali, fatta salva la riserva del 50 per cento dei posti disponibili accessibili dall'esterno, le stesse avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno.

Nel caso di progressione verticale, ci si trova di fronte ad una vicenda assimilabile all'assunzione; questa implica infatti una novazione oggettiva del rapporto di lavoro soggetta, in quanto tale, al principio costituzionale del concorso (art. 97, comma 4).

Specificato che per quanto che attiene la procedura, è stata applicata integralmente la norma statale di cui all'art. 52, comma 1bis del D.Lgs. 165/2001, dando atto che il requisito di "non meno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza" di cui al comma 3 dell'art. 96 del C.E.L., che ha costituito elemento di ulteriore valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria finale

Premesso che con determinazione n. 24 del 08/04/2022 veniva indetta la procedura comparativa finalizzata alla progressione verticale del personale dipendente, per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Assistente amministrativo categoria c livello base;

Visto l'avviso di procedura comparativa di progressione verticale per la copertura un posto di assistente amministrativo, cat. c, livello base 1^a, da assegnare al servizio affari generali del Comune di Fivè prot. n. 2174 dd. 13.04.2022, pubblicato all'albo telematico del Comune di Fivè dal 13/04/2022 al 20/04/2022 e in Amministrazione Trasparente;

Rilevato che, agli Uffici comunali entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 20.04.2022 è pervenuta n. 1 (= uno) domanda di ammissione presentata dalla sig.ra Morena Crosina e registrata a protocollo comunale con il n. 2243 dd. 15.04.2022;

Considerato che non è necessario procedere all'accertamento del possesso da parte della concorrente dei requisiti essenziali per l'ammissione alle procedure concorsuali di cui trattasi, in quanto la candidata risulta già in Servizio presso il Comune di Fivè;

Esaminata la domanda pervenuta;

Atteso che dall'esame del curriculum presentato da parte della candidata a corredo dalla domanda di ammissione, la candidata risulta in possesso dei requisiti professionali, culturali e di servizio richiesti;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

premesso quanto sopra;

visto il Regolamento organico vigente;

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 01 ottobre 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 02 dd. 23.02.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto del Comune di Fiavè approvato con deliberazione consiliare n. 02 del 27.01.2015 e modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 23.06.2015;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Fiavè, approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 23.07.2018;

DETERMINA

1. Di nominare vincitore della progressione verticale indetta ai sensi dell'art. 96 del Codice enti locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e successive modifiche, la dipendente Morena Crosina;
2. Di assumere, a tempo pieno e indeterminato, la dipendente Morena Crosina con decorrenza 29.04.2022 nella cat. C livello base, 1^a pos.econ. al quale spetterà il relativo trattamento economico stabilito dal CCPL vigente;
3. Di sottoscrivere con la persona di cui ad 1. il contratto individuale di lavoro (tempo indeterminato a far data dal 29.04.2022) previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia, i cui schemi vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante ed essenziale;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessata;
5. Di corrispondere al suddetto il trattamento economico e competenze accessorie negli importi corrispondenti alla Categoria C, livello Base, 1^a posizione retributiva, come previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 01 ottobre 2018.
6. di dare atto che la presente determina va inviata al Servizio Economico-Finanziario e diventa esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 187 del nuovo Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

7. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo telematico;
8. di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il presente programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
9. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dd 23.10.2014.
10. di precisare ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso alla presente determina sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 06/12/1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199;
11. di specificare inoltre che:
 - le opposizioni presentate al Comune avverso la presente determinazione hanno valore di semplice esposto.
 - In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.